

STATUTO DELLA
COMUNITÀ DI
MONTAGNA CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE

PREAMBOLO

La Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale prosegue una lungimirante storia di cooperazione territoriale avviata da tempo e sfociata, in passato, nella Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale e, successivamente, nell'Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro-Val Canale.

Riconoscendosi nell'appartenenza ad un territorio uniforme nella sua caratteristica di montanità, pur nella peculiarità delle sue composizioni, i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta e Tarvisio intendono dotarsi del seguente statuto ai sensi della L.R. 21/2019 affinché la Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale sia più della semplice somma delle singole municipalità e rappresenti una forma condivisa di governo e amministrazione del territorio capace di fornire uniformità nella qualità di servizi e pari opportunità a cittadini, lavoratori e imprese.

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente statuto, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento della Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale (in seguito denominata "Comunità di montagna").
2. La Comunità di montagna è Ente Locale istituito dall'art. 17 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21 per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani, nonché per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, secondo quanto previsto dal presente statuto.
3. Alla Comunità di montagna si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni.
4. La Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale è composta dai Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta e Tarvisio. L'ambito territoriale della Comunità di montagna coincide con il territorio dei predetti Comuni.

Art. 2

(Sede ed elementi rappresentativi della Comunità di montagna)

1. La Comunità di montagna ha sede legale nel territorio del Comune di Pontebba. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio della Comunità di montagna; ove ammesso dalla legge, possono riunirsi anche in modalità telematica.
2. La Comunità di montagna può costituire sedi o uffici operativi nell'ambito dell'intero territorio dei Comuni che ne fanno parte, anche all'interno delle singole sedi comunali.
3. La Comunità di montagna si identifica attraverso i seguenti elementi:
 - a) la denominazione "Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale";
 - b) lo stemma.
4. La Comunità di montagna assume quale stemma il logo già adottato dalla Comunità Montana del Canal del Ferro e Val Canale (logo raffigurante otto pini con un fiume nel mezzo e tre cime), l'uso del quale è stabilito da apposito regolamento.
5. Il gonfalone riporta lo stemma istituzionale e la denominazione della Comunità di montagna. L'uso del gonfalone è consentito nei termini previsti dal regolamento.
6. La riproduzione e l'uso della denominazione e dello stemma della Comunità di montagna è autorizzato con delibera del Comitato esecutivo.

Art. 3

(Finalità ed obiettivi programmatici)

1. Le finalità fondamentali che la Comunità di montagna si propone di conseguire sono:
 - a) costruzione di una identità territoriale fondata su un'eredità storica condivisa ma soprattutto in un presente e in un futuro di cooperazione che ne facciano una comunità coesa, all'interno della quale le peculiarità e le vocazioni di ciascun territorio siano una ricchezza e un valore aggiunto per lo sviluppo equilibrato dei territori e delle comunità locali che la costituiscono;
 - b) contribuire a definire stili e pratiche di vita sostenibili nell'area montana;
 - c) creare un territorio vivo e vivibile, nel quale le famiglie e le imprese trovino ragioni per restare o insediarsi ex novo, un luogo di e per i giovani, capace di coniugare la montagna con l'apertura al mondo e all'innovazione.
2. Il ruolo che la Comunità di montagna assume è di:

- a) progettare e attuare le politiche economiche territoriali, energetiche, ambientali, culturali, sociali di competenza con l'obiettivo di contribuire concretamente a creare un futuro sostenibile per il territorio Canal del Ferro-Val Canale e concorrere a quello dell'intera Europa;
- b) garantire servizi di base che rispondano alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese in forma efficace, equa ed efficiente, accessibili e diffusi in tutto il territorio;
- c) adottare meccanismi di perequazione e "solidarietà territoriale" che consentano di promuovere la pari opportunità di sviluppo a tutti i cittadini;
- d) rappresentare con determinazione i valori e la visione concertata del territorio per orientare in questa direzione le risorse pubbliche e private;
- e) promuovere il dialogo, stimolare l'azione degli attori del territorio e ricercare la cooperazione della Regione e degli altri soggetti su tutti i temi di interesse della Comunità di montagna.

3. La Comunità di montagna persegue come obiettivi:

- a) la valorizzazione della zona montana, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia e il razionale assetto del territorio, lo sviluppo delle attività produttive.
- b) lo sviluppo territoriale, economico, agro-silvo-pastorale e sociale sostenibile dell'intero ambito territoriale, con particolare riguardo alla vocazione turistica del territorio;
- c) la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti, tenuto conto della peculiarità territoriale rappresentata dalla presenza di comunità quadrilingue (slovena, germanofona, resiana e friulana) rientranti nell'ambito della tutela delle leggi nazionali e regionali;
- d) l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta;
- e) l'innalzamento, l'uniformità e la qualità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi ai cittadini su tutto il territorio, anche in termini di parità di accesso agli stessi da parte della collettività;
- g) la razionalizzazione e il contenimento della spesa con l'ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, con particolare attenzione allo snellimento delle procedure di insediamento delle attività produttive sul territorio della Comunità di montagna;
- h) la realizzazione e il mantenimento di un'adeguata rete infrastrutturale;
- i) il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, anche mediante l'utilizzo e lo sfruttamento delle risorse idriche e boschive;

- l) conseguimento di forme di fiscalità speciale, in considerazione del carattere interamente montano e transfrontaliero (confinante con gli Stati di Austria e Slovenia) del territorio della Comunità di montagna;
 - m) lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e transnazionale;
 - n) la promozione della partecipazione delle comunità locali alla definizione e al conseguimento degli obiettivi europei, nazionali e regionali di sviluppo dei territori montani, adottando interventi e soluzioni che tengano conto delle zone di maggior svantaggio economico e sociale;
 - o) nello svolgimento di servizi e funzioni comunali, la promozione di iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione di servizi di prossimità;
 - p) la valorizzazione delle risorse umane mediante sinergie tra il personale dell'Ente e quello dei Comuni che lo costituiscono, curando un processo di formazione continua.
4. La Comunità di montagna impronta la propria attività amministrativa ai principi di partecipazione, di trasparenza, di adeguatezza, di efficacia, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

Art. 4

(Funzioni e servizi esercitati dalla Comunità di montagna)

1. La Comunità di montagna è istituita per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del territorio medesimo.
2. La Comunità di montagna, in particolare:
 - a) elabora e attua i piani e i programmi di sviluppo del territorio, di concerto con la Regione, per la valorizzazione della partecipazione delle comunità locali alla definizione e al conseguimento degli obiettivi europei, nazionali e regionali di sviluppo dei territori montani;
 - b) gestisce gli interventi speciali per la montagna promossi dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali;
 - c) svolge le funzioni già esercitate dalle soppresse Comunità montane e dalle Unioni territoriali intercomunali ad esse subentrate ai sensi della legge regionale 26/2014;
 - d) svolge le ulteriori funzioni amministrative conferite dalla Regione;
 - e) esercita le ulteriori attività amministrative a essa conferite dai Comuni.

3. La Comunità di montagna, oltre alle attività ed alle funzioni di cui ai precedenti commi, può svolgere le seguenti funzioni e servizi comunali:

- a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- b) polizia locale e polizia amministrativa locale;
- c) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
- d) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- e) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, quale quella relativa all'ambito urbanistico, del commercio, del traffico, fatta salva l'eventuale ulteriore individuazione da parte dell'Assemblea della Comunità di montagna;
- f) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
- g) statistica;
- h) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- i) gestione dei servizi tributari;
- j) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza regionale;
- k) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione;
- l) procedure espropriative;
- m) gestione del patrimonio boschivo ed attività annesse;
- n) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;
- o) attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui ai precedenti punti, con condivisione degli apparati tecnici e informatici, delle reti, delle banche dati e dei programmi informatici a loro disposizione necessari a tal fine;
- p) programmazione e gestione attività culturali;
- q) gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia.

4. Il conferimento dell'esercizio di funzioni e servizi comunali alla Comunità di montagna è approvato, con conformi deliberazioni, dall'Assemblea della Comunità di montagna e dai Consigli dei Comuni ad essa partecipanti a maggioranza dei componenti ed è accompagnato, a pena di inefficacia, dal trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

5. Con le deliberazioni di cui al comma 4, i Comuni partecipanti alla Comunità di montagna definiscono la quota annua delle proprie entrate da versare alla Comunità di montagna per l'esercizio delle funzioni a essa conferite.

6. Le modalità, le condizioni di esercizio delle funzioni e i criteri per la quantificazione dei rispettivi contributi finanziari sono disciplinati con regolamento.

7. Oltre che con le modalità di cui al comma 4, la Comunità di montagna può esercitare funzioni e servizi delegati dai Comuni, anche ad essa non partecipanti, mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 21/2019, approvate dall'Assemblea della Comunità di montagna e dal Consiglio di ciascun Comune interessato.

Art. 5

(Regolamenti)

1. I regolamenti della Comunità di montagna ne disciplinano l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi di propria competenza.

2. I regolamenti della Comunità di montagna sono approvati dall'Assemblea a maggioranza dei componenti ad eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza del Comitato esecutivo.

Art. 6

(Revoca di funzioni e servizi comunali)

1. Ciascun Comune non può revocare unilateralmente l'esercizio di una funzione o di un servizio da parte della Comunità di montagna prima che siano trascorsi cinque anni dal conferimento. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti fra la Comunità di montagna e il Comune revocante sono regolati da accordo.

2. La deliberazione di revoca, recante gli impegni di cui ai successivi commi, è adottata dal Consiglio comunale entro il mese di giugno e ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di trasmissione alla Comunità di montagna.

3. In caso di revoca, il Comune rientra nell'esercizio della funzione o del servizio già conferito alla Comunità di montagna; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali contenziosi insorti che riguardano il Comune.

4. In caso di revoca il personale comandato, distaccato o trasferito alla Comunità di montagna da parte del Comune in relazione alla funzione o al servizio revocato torna nella dotazione organica del Comune stesso, salvo diverso accordo tra gli enti interessati. Qualora la procedura di revoca sia attivata da più di un Comune, anche in momenti diversi, la Comunità di montagna ha facoltà di

richiedere la ricollocazione presso tali Comuni del personale da essa assunto direttamente per lo svolgimento della funzione o del servizio comunale oggetto della revoca, in proporzione al personale assunto per tale finalità e alle quote di partecipazione degli enti revocanti.

5. Salvo che l'accordo di cui al comma 1 disponga diversamente, il Comune:

- a) si impegna nei confronti della Comunità di montagna ad adempiere alle obbligazioni e agli impegni assunti prima della revoca sino alla scadenza del conferimento della funzione o del servizio originariamente prevista;
- b) continua a sostenere pro quota gli oneri connessi alle obbligazioni che devono essere adempiute dalla Comunità di montagna per lo svolgimento della funzione o del servizio che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato ad essa, per tutta la durata dell'affidamento;
- c) si impegna a regolare tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti della Comunità di montagna entro la data di decorrenza degli effetti della revoca.

Art. 7

(Forme di partecipazione e controllo dei Comuni)

1. Con riferimento alle funzioni comunali conferite è istituita la seguente forma di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna:

- a) Assemblea plenaria dei componenti del Comitato esecutivo della Comunità di montagna e di tutti gli assessori dei Comuni partecipanti; è convocata, almeno una volta all'anno o su richiesta dei Sindaci di almeno quattro Comuni, dal Presidente della Comunità di montagna con funzione informativa e di confronto partecipativo.

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 8

(Organi di governo)

1. Sono organi di governo della Comunità di montagna:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente della Comunità di montagna;
- c) il Comitato esecutivo.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto, nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa ed improntano la loro attività ai principi di trasparenza ed efficienza.

Art. 9

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea della Comunità di montagna è composta da tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti alla stessa, quali membri di diritto; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.

2. L'Assemblea è convocata e presieduta da un Presidente eletto fra i componenti della stessa; fino a detta elezione le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

3. Il Presidente dell'Assemblea dura in carica tre anni, fatto salvo il caso di decadenza o di dimissioni, da presentarsi secondo le stesse modalità previste dall'art. 16 per il Presidente della Comunità di montagna e dei componenti del Comitato esecutivo; in caso di scadenza del mandato amministrativo, non si considera decaduto dalla carica di Presidente dell'Assemblea il Sindaco rieletto.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Assemblea, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

5. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente dell'Assemblea, delegare un amministratore comunale a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa, la delega può essere conferita anche in via permanente.

Art. 10

(Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)

1. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto.

Art. 11

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono la Comunità di montagna e ne è l'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

- a) modifiche statutarie, con le procedure e le maggioranze previste dal successivo art. 31;
- b) programmi adottati dal Comitato esecutivo;
- c) bilanci di previsione, relative variazioni e ratifica delle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dal Comitato esecutivo, rendiconti di gestione;
- d) atti di programmazione e pianificazione;
- e) regolamenti, salvo quelli attribuiti alla competenza di altri organi;
- f) elezione e sfiducia del Presidente e del Comitato esecutivo;
- g) criteri per le nomine e le designazioni di rappresentanti della Comunità di montagna da parte del Comitato esecutivo;
- h) nomina e revoca dell'organo di revisione;
- i) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
- j) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza della Comunità di montagna;
- k) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare della Comunità di montagna, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Comitato esecutivo o degli organi burocratici;
- l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea;
- m) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
- n) convenzioni con altri enti locali;
- o) partecipazione della Comunità di montagna a società di capitali;
- p) disciplina degli istituti di partecipazione;
- q) criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità di montagna, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Comitato esecutivo da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 12

(Funzionamento dell'Assemblea – Diritti e doveri dei componenti)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
 - a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;
 - b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - c) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
 - d) il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni;
 - e) l'istituzione di commissioni assembleari e le modalità del relativo funzionamento;
 - f) le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti dell'Assemblea.
3. L'attività dell'Assemblea si svolge presso la sede della Comunità di montagna oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nel territorio dei Comuni partecipanti.
4. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione in merito all'attività della Comunità di montagna.
5. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di ottenere dagli uffici della Comunità di montagna tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 13

(Presidente della Comunità di montagna)

1. Il Presidente della Comunità di montagna è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti tra coloro che, al momento dell'elezione, sono i componenti dell'Assemblea nonché tra gli amministratori dei Comuni appartenenti alla Comunità di montagna e può essere rieletto.
2. Il Presidente, in particolare:
 - a) è il rappresentante legale dell'ente e può stare in giudizio, senza necessità di autorizzazione, come attore o convenuto;

- b) nomina il Vicepresidente tra i componenti del Comitato esecutivo;
 - c) convoca e presiede il Comitato esecutivo;
 - d) nomina e revoca il Direttore generale o il Segretario della Comunità di montagna;
 - e) nomina i dirigenti e, in mancanza di questi, i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - f) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - g) sovrintende alla gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra la Comunità di montagna e i Comuni;
 - h) può delegare ai singoli componenti del Comitato esecutivo specifici ambiti di attività;
 - i) impartisce direttive al Direttore generale, ove nominato, per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo della Comunità di montagna;
 - j) verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite;
 - k) propone le materie da trattare nelle sedute dell'Assemblea;
 - l) ha competenza e poteri di indirizzo sull'attività dei componenti del Comitato esecutivo;
 - m) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti.
3. Il Presidente dura in carica tre anni, fatti salvi i casi di decadenza o di dimissioni, presentate con le modalità di cui all'articolo 16, e di approvazione della mozione di sfiducia di cui all'articolo 18.
4. Qualora il Presidente della Comunità di montagna sia un Sindaco in caso di scadenza del mandato amministrativo di Sindaco, non si considera decaduto dalla carica di Presidente della Comunità di montagna il Sindaco rieletto.
5. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 4, in caso di cessazione anticipata dalla carica di Presidente della Comunità di montagna le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente della Comunità di montagna. Entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente della Comunità di montagna, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, l'Assemblea provvede alla nomina del suo successore, il cui mandato termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.
6. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 4, nel caso di cessazione contemporanea delle cariche di Presidente e Vicepresidente della Comunità, le funzioni di Presidente della Comunità

di montagna sono assunte, ad interim e sino alla elezione del nuovo Presidente della Comunità di montagna, dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti.

Art.14

(Vicepresidente della Comunità di montagna)

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente della Comunità di montagna tra i componenti del Comitato esecutivo.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento, nonché in caso di cessazione dalla carica per dimissioni o decadenza, per il tempo necessario all'elezione del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea.

Art. 15

(Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo dell'ente e collabora con il Presidente della Comunità di montagna per il governo della stessa.
2. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente della Comunità di montagna, che lo presiede, e da due componenti.
3. I componenti del Comitato esecutivo sono eletti dall'Assemblea con voto limitato a uno, tra i Sindaci o i delegati permanenti che la compongono nonché tra gli amministratori dei Comuni appartenenti alla Comunità di montagna.
4. Il Comitato esecutivo dura in carica tre anni, fatti salvi i casi di dimissioni o decadenza della maggioranza dei suoi componenti e di approvazione di una mozione di sfiducia di cui all'articolo 18.
5. In caso di scadenza del mandato amministrativo di Sindaco, non si considera decaduto dalla carica di componente del Comitato esecutivo il Sindaco rieletto.
6. In caso di cessazione anticipata per dimissioni o altra causa, l'Assemblea provvede entro trenta giorni alla sostituzione del componente dimissionario o comunque cessato, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Il mandato del componente neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.
7. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato esecutivo, l'organo decade e l'Assemblea procede alla rielezione entro trenta giorni dall'ultima vacanza; il mandato dell'organo neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Presidente della Comunità di montagna in carica.

8. Il Comitato esecutivo adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea e, in particolare:

- a) adotta i programmi da realizzare e li trasmette all'Assemblea per l'approvazione;
- b) predispone gli schemi dei documenti contabili fondamentali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) adotta le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) adotta gli schemi dei regolamenti da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- e) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, di competenza del Presidente;
- g) nei casi di urgenza adotta le necessarie variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;
- h) dispone i prelevamenti dal fondo di riserva;
- i) nomina, designa e revoca i rappresentanti della Comunità di montagna presso enti e associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea;
- j) individua, tra quelle previste dagli articoli 22 e 23, la tipologia di organo amministrativo di vertice della Comunità di montagna;
- k) riferisce, in sede di approvazione del rendiconto, all'Assemblea sulla sua attività;
- l) ogni altra funzione non attribuita all'Assemblea e al Presidente.

Art. 16

(Dimissioni del Presidente della Comunità di montagna e dei componenti del Comitato esecutivo)

1. Le dimissioni dalla carica di Presidente della Comunità di montagna e di componente del Comitato esecutivo sono indirizzate all'Assemblea della Comunità di montagna e presentate personalmente al protocollo dell'ente nel quale vengono immediatamente assunte, nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni di cui al primo comma sono efficaci e diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro assunzione al protocollo dell'ente; nel computo dei venti giorni non si considera il giorno di assunzione delle dimissioni al protocollo dell'ente.

Art. 17

(Funzionamento del Comitato esecutivo)

1. L'attività del Comitato esecutivo si svolge presso la sede della Comunità di montagna oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nel territorio dei Comuni partecipanti.
2. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente, che ne coordina l'attività. Si riunisce ogniqualvolta si renda necessario.
3. Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. I componenti del Comitato esecutivo votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
4. Il Presidente della Comunità di montagna può delegare ai singoli componenti del Comitato esecutivo specifici ambiti di attività.
5. Alle sedute del Comitato esecutivo possono partecipare se invitati, senza diritto di voto, esperti tecnici e funzionari.

Art. 18

(Mozione di sfiducia)

1. Il Presidente della Comunità di montagna e il Comitato esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
2. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti dell'Assemblea, arrotondato per eccesso, senza computare a tal fine il Presidente della Comunità di montagna qualora sia componente dell'Assemblea.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. L'Assemblea procede alla elezione dei nuovi organi entro trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 1.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE

Art. 19

(Principi strutturali e organizzativi)

1. L'assetto organizzativo della Comunità di montagna è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi di governo della Comunità di montagna individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) semplificazione delle procedure, trasparenza e prevenzione della corruzione;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi realizzabili e compatibili con le risorse umane e finanziarie disponibili;
 - c) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - d) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
 - f) valorizzazione delle risorse umane e riconoscimento del merito;
 - g) ottimizzazione dell'utilizzo di nuove tecnologie informatiche, con la creazione di una rete di interconnessione telematica fra la Comunità di montagna ed i Comuni.
4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione della Comunità di montagna.

Art. 20

(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Comunità di montagna provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria potestà normativa ed autonomia organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
2. Il disegno organizzativo della Comunità di montagna si ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, in modo da garantire il confronto con i singoli territori e con le zone più periferiche, anche mediante l'istituzione di una o più sedi operative, contenendo le criticità connesse all'accentramento e alla standardizzazione dei servizi.
3. Il personale della Comunità di montagna è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.
4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio, nonché gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 21

(Personale)

1. Il personale della Comunità di montagna è costituito dal personale dipendente assunto, da quello già dipendente dell'Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro-Valcanale, da quello trasferito dalla Regione e da quello trasferito, comandato o messo a disposizione dai Comuni della Comunità di montagna, con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. La Comunità di montagna può avvalersi del personale e delle strutture operative dei Comuni partecipanti previo accordo con i Comuni medesimi.
3. Al personale della Comunità di montagna si applicano i contratti collettivi di lavoro del personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 22

(Direttore generale)

1. La gestione della Comunità di montagna può essere affidata ad un Direttore generale, nominato dal Presidente della Comunità di montagna.
2. L'incarico di Direttore generale ha la durata di tre anni ed è rinnovabile; è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato previa selezione, in base alla vigente normativa e nel rispetto del regolamento di organizzazione della Comunità di montagna, tra soggetti in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, o attraverso attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.
3. Il Direttore generale è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo della Comunità di montagna, sulla base delle direttive impartite dal Presidente. In particolare il Direttore generale:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei funzionari con poteri dirigenziali, coordinandone l'attività;
 - b) garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
 - c) fornisce collaborazione e assistenza giuridico amministrativa agli organi della Comunità di montagna, anche curandone la verbalizzazione;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'ente.
4. Il Presidente della Comunità di montagna può procedere alla revoca dell'incarico al Direttore generale, sentito il Comitato esecutivo, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.
5. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di esercizio delle funzioni di Direttore generale, di revoca dell'incarico, di valutazione dei risultati e quant'altro non disciplinato dalle leggi e dallo statuto.

Art. 23

(Segretario della Comunità di montagna)

1. In alternativa alla previsione di cui all'articolo precedente, la Comunità di montagna si avvale di un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni ad essa partecipanti.
2. Il Segretario della Comunità svolge le funzioni attribuite dall'ordinamento in materia di enti locali al Segretario presso i Comuni.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della Comunità di montagna e cessa, comunque, in caso di cessazione dell'incarico di Segretario comunale svolto presso uno dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna.
4. Il Segretario può essere revocato dal Presidente della Comunità di montagna, sentito il Comitato esecutivo, per gravi violazioni commesse nello svolgimento dei propri compiti.
5. I rapporti tra la Comunità di montagna, il Comune ed il Segretario comunale sono disciplinati con apposita convenzione.
6. Al Segretario possono essere attribuite le funzioni di Direttore generale.

CAPO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 24

(Attività economico finanziaria)

1. La Comunità di montagna ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

Art. 25

(Rapporti finanziari con i Comuni partecipanti)

1. La Comunità di montagna percepisce dai Comuni che la costituiscono:
 - a) trasferimenti specifici volti a contribuire al finanziamento delle eventuali spese di funzionamento della Comunità di montagna, attribuiti alla stessa da tutti i Comuni e soggetti a rivalutazione;

- b) trasferimenti specifici volti a finanziare le funzioni conferite dai Comuni;
 - c) trasferimenti relativi alle funzioni delegate dai Comuni alla Comunità di montagna, oggetto di specifiche convenzioni.
- 2 I rapporti finanziari tra la Comunità di Montagna ed i Comuni che la costituiscono sono regolati da appositi accordi e recepiti dei documenti di programmazione finanziaria.

Art. 26

(Organo di revisione economico-finanziaria)

- 1 La revisione economico-finanziaria è affidata all'organo di revisione del Comune nel cui territorio ha sede la Comunità di montagna.

Art. 27

(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria della Comunità di montagna è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 28

(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, la Comunità di montagna applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Le forme e le modalità del controllo di gestione sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

CAPO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 29

(Partecipazione popolare)

1. La Comunità di montagna assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni appartenenti alla stessa la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative, anche mediante l'indizione di referendum consultivo, secondo le modalità stabilite con regolamento.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso la valorizzazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare, ivi comprese le modalità di presentazione di istanze, petizioni e proposte, sono disciplinate con regolamento.

Art. 30

(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. La Comunità di montagna conforma la propria attività al principio di trasparenza e garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo tutti i dati relativi alla propria attività, nei casi consentiti dalla legge, al fine di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La Comunità di montagna disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi.
3. Con il regolamento di cui al comma 2, o con altro specifico regolamento, sono disciplinate, altresì, le modalità di partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza della Comunità di montagna, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

CAPO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31

(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea su proposta adottata dal Comitato esecutivo e trasmessa ai Comuni, i quali si esprimono entro trenta giorni con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli. L'Assemblea procede comunque all'approvazione qualora, decorso il predetto termine, si siano espressi favorevolmente i due terzi dei Consigli comunali, con arrotondamento in eccesso.

2. Le modifiche statutarie sono deliberate solo dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizioni di legge.

Art. 32

(Gestione documentale)

1. Gli atti e i documenti gestionali relativi alle funzioni e ai servizi conferiti alla Comunità di montagna sono di competenza degli organi gestionali della stessa, ancorché riferiti ai Comuni. Tali atti e documenti sono protocollati e conservati nell'archivio della Comunità di montagna.

Art. 33

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'adozione di regolamenti propri, la Comunità di montagna si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune nel cui territorio ha sede la Comunità di montagna. Fa eccezione la materia tributaria, ove le relative funzioni siano state assegnate o delegate dai Comuni alla Comunità di montagna, in relazione alla quale si applicano i regolamenti dei singoli Comuni.

2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 12, comma 1, le deliberazioni sono validamente assunte con maggioranza assoluta dei voti dei presenti purché sia presente la metà più uno dei componenti dell'Assemblea.

Art. 34

(Avvio della Comunità di montagna)

1. In attuazione del principio sancito dall'art. 28, comma 5 della L.R. n. 21/2019, la Comunità di montagna continua a svolgere, per i Comuni di Dogna, Malborghetto-Valbruna, Pontebba e Resiutta a far data dal 01.01.2021, le seguenti funzioni e servizi indicati al precedente art. 4, comma 3, lettere:

- a)** gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- b)** polizia locale e polizia amministrativa locale;
- c)** attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
- d)** catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- e)** programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, quale quella relativa all'ambito urbanistico, del commercio, del traffico, fatta salva l'eventuale ulteriore individuazione da parte dell'Assemblea della Comunità di montagna;
- f)** pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
- g)** statistica;
- h)** elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- i)** gestione dei servizi tributari;
- j)** programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza regionale;
- k)** servizi finanziari e contabili, controllo di gestione;
- l)** procedure espropriative;
- n)** organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale;
- o)** attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui ai precedenti punti, con condivisione degli apparati tecnici e informatici, delle reti, delle banche dati e dei programmi informatici a loro disposizione necessari a tal fine.

Art. 35

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale prevista per i Comuni.